



GINEVRA AMMASSARI

La tutela coattiva dei diritti dei lavoratori

Il contributo analizza, nell'ottica del canone di effettività, le forme della realizzazione coattiva dei diritti dei lavoratori disciplinate dal Libro III del codice di rito, che presenta molteplici aspetti peculiari e derivanti dalla specificità della materia.

The contribution analyzes, from the perspective of the effectiveness canon, the forms of the coercive enforcement of workers' rights regulated by Book III of the Code of Civil Procedure, which presents multiple peculiar aspects arising from the specificity of the subject matter.

Sommario: 1. Premessa. Effettività e differenziazione della tutela esecutiva in materia di lavoro – 2. I titoli esecutivi in materia di lavoro – 3. I crediti di lavoro nell'espropriazione forzata – 4. L'esecuzione in forma specifica e le misure coercitive tipiche. Il *vulnus* di effettività della tutela reale del posto di lavoro

1. Premessa. Effettività e differenziazione della tutela esecutiva in materia di lavoro

È opinione condivisa¹ quella secondo cui, in materia di lavoro, la tutela esecutiva non conosca la differenziazione² propria di quella dichiarativa, ma risponda alla disciplina generale dettata dal capo II del titolo IV del libro VI del codice civile e dal Libro III del codice di rito.

A fronte di sparute disposizioni speciali dettate in materia esecutiva, infatti, può agevolmente constatarsi il disinteresse nutrito dal legislatore del 1973 per le tecniche di realizzazione coattiva dei diritti dei lavoratori cui, tuttavia, corrispose una particolare cura riservata al profilo di effettività della tutela giurisdizionale³.

Si pensi: alle ordinanze anticipatorie di condanna ex artt. 423, commi 1 e 2, e 437, comma 3, c.p.c.; alla rivalutazione monetaria del credito di lavoro prevista dall'art. 429, comma 3, c.p.c.

¹ Cfr. R. SICIUANO, *La tutela esecutiva dei diritti derivanti da rapporti di lavoro*, Napoli, 2024, p. 1; A. MAJORANO, *L'esecuzione forzata*, in *Il processo del lavoro*, diretto da P. CURZIO, L. DI PAOLA, R. ROMEO, 2017, p. 411 ss.

² Sul tema ci si limita a segnalare, tra i contributi più recenti, G. COSTANTINO, *Quadro storico-evolutivo del processo del lavoro dal 1973 a oggi*, in *Il processo del lavoro compie 50 anni*, in *Quaderni della Rivista giuridica del lavoro*, a cura di U. CARABELLI-D. DALFINO, Bari, 2023, p. 23 ss.; e, più in generale, A. PROTO PISANI, *Significati ed equivoci della "tutela giurisdizionale differenziata"*, in *Riv. dir. proc.*, 2023, p. 1333 ss.

In passato cfr., per tutti, G. COSTANTINO, *Le espropriazioni forzate speciali. Lineamenti generali*, Milano, 1984, p. 10 ss.

³ Cfr. I. PAGNI, *L'effettività della tutela in materia di lavoro*, in *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, 2016, p. 209 ss.; A. PROTO PISANI, *Tutela giurisdizionale differenziata e nuovo processo del lavoro*, in *Foro it.*, 1973, V, 209, secondo cui «avendo l'art. 3, 2° comma, Cost. affermato il carattere sostanziale e non formale delle libertà garantite dalla Costituzione – la tutela giurisdizionale garantita dall'art. 24, 1° comma, o è *effettiva* (cioè idonea a tutelare il diritto bisognoso di tutela) o *non è*»; in generale, sul carattere strumentale del diritto processuale cfr., *in primis*, G. CHIOVENDA, *Principii di diritto processuale civile*, Napoli, 1923 (rist. 1965), p. 81 s.; e, più di recente, A. CARRATTA, *Tecniche di attuazione dei diritti e principio di effettività*, in *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, 2019, p. 1 ss.; A. PROTO PISANI, *Il principio di effettività nel processo civile italiano*, *ivi.*, 2014, p. 828 ss.; D. DALFINO, *Accesso alla giustizia, principio di effettività e adeguatezza della tutela giurisdizionale*, in *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, 2014, p. 907 ss.

e 150 disp. att. c.p.c.⁴; alla provvisoria esecutorietà della sentenza e, anche, del solo dispositivo pronunciati in favore del lavoratore⁵ a norma dell'art. 431, commi 1 e 2, c.p.c., che si accompagna all'istituto dell'appello con riserva dei motivi proponibile a norma dell'art. 433, comma 2, c.p.c.; al duplice regime dell'inibitoria disciplinato dall'art. 431, commi 3, 4 e 6, c.p.c.⁶; all'invalidità delle rinunce e delle transazioni del lavoratore aventi ad oggetto diritti previsti da «disposizioni inderogabili della legge e dei contratti o accordi collettivi»⁷, a meno che non siano incorporate nei titoli esecutivi stragiudiziali formati nelle sedi protette di cui all'art. 2113, comma 4, c.c.; e, infine, alle misure coercitive speciali introdotte agli artt. 18 e 28, St. lav.

Sono previsioni, queste, di notevole avanguardia per l'epoca che, in parte, hanno trovato applicazione generale a partire dalla riforma del processo civile del 1990.

Se, negli ultimi cinquanta anni, il processo del lavoro ha saputo dare buona prova della sua attualità⁸, resistendo alle molteplici riforme della giustizia civile, è il grado di effettività della tutela dei diritti dei lavoratori che, ad oggi e al contrario che in passato, sconta un *deficit*,

⁴ Per quanto di interesse, ci si limita a segnalare che la rivalutazione monetaria costituisce un credito accessorio rispetto al capitale e agli interessi liquidati in sentenza che, in quanto tale, è separatamente azionabile in via esecutiva, anche in ipotesi di estinzione del credito principale; in tal senso, v. Cass. 7 ottobre 2010, n. 16036; e, già, Cass. 28 agosto 1996, n. 5294, in *Giust. civ.*, 1997, I, p. 914 ss., con nota di P. PASCUCCI; al riguardo v., anche, Cass. 20 settembre 2007, n. 19467; 21 maggio 2004, n. 9748, le quali hanno escluso che il credito relativo a tali voci debba essere liquido; sull'evoluzione dei requisiti di liquidità del credito, v. *infra*, nel testo.

⁵ In epoca antecedente alla riforma del 1990 – che ha esteso la provvisoria esecutività a tutte le sentenze di condanna a norma dell'art. 282 c.p.c., ivi compresa a quella resa in favore del datore di lavoro a norma del (pure novellato) art. 431, ult. comma, c.p.c. – il differente regime previsto dalla norma era stato sottoposto al vaglio di Corte cost. 26 maggio 1981, n. 76; 14 gennaio 1977, n. 17, che hanno ritenuto inammissibile la relativa questione di illegittimità costituzionale sollevata con riferimento all'art. 3 Cost.

⁶ In particolare, la norma consente la sospensione dell'esecuzione già iniziata – e non già della sola esecutorietà della sentenza; *contra*, v., però, R. SICIUANO, *op. ult. cit.*, 165 ss., il quale dà atto del dibattito ingeneratosi in dottrina dopo la riforma del 1990 – là dove da quest'ultima derivi per il datore di lavoro un gravissimo danno; viceversa, è sufficiente l'allegazione di gravi motivi ai fini della sospensione dell'esecutorietà della sentenza favorevole al datore di lavoro.

⁷ Che vanno distinte da quelle concernenti diritti indisponibili del lavoratore, la cui invalidità prescinde dalla sede, protetta oppure no, ove si è raggiunto l'accordo conciliativo e risponde alla regola generale di cui all'art. 1966, comma 2, c.c.; in senso parzialmente difforme v., però, Cass. 4 aprile 2024, n. 8898; 26 luglio 2002, n. 11107, in *Riv. giur. lav.*, 2003, II, p. 419 ss., con nota di S. FATONE.

Su tale distinzione, che non è possibile approfondire in questa sede, cfr. A. GIULIANI, *Effettività della tutela del lavoratore nelle risoluzioni alternative delle controversie tra inderogabilità e autonomia*, Torino, 2024, p. 145 ss.; G. SANTORO PASSARELLI, *Autonomia privata individuale e collettiva, norma inderogabile e norma flessibile*, in, *Diritti fondamentali e regole del conflitto collettivo*, a cura di G. PINO, Milano, 2015, p. 93 ss.; R. DE LUCA TAMAJO, *Il problema dell'inderogabilità delle regole a tutela del lavoro: passato e presente*, in *Dir. lav. rel. ind.*, 2013, p. 715 ss.; *Id.*, *La norma inderogabile del diritto del lavoro*, Napoli, 1976; R. VOZA, *L'autonomia individuale assistita nel diritto del lavoro*, Bari, 2007, p. 155 ss.; G. VERDE, *Norme inderogabili, tecniche processuali e controversie di lavoro*, in *Riv. dir. proc.*, 1977, p. 236 ss.

⁸ Cfr. B. SASSANI, *Il rito lavoro a cinquanta anni dal suo debutto: la resistenza all'effimero e le tentazioni dell'omologazione*, in, *Il Processo del Lavoro, cinquant'anni dopo*, a cura di I. PICCININI-A. PILEGGI-B. SASSANI-P. SORDI, Torino, 2023, p. 8 ss., il quale rileva che «[...] quel disegno si è comunque mostrato all'altezza del compito affidatogli, cosa invece clamorosamente mancata nel processo ordinario».

derivante dalla mancata previsione di una disciplina esecutiva *ad hoc* che tenga conto del contenuto infungibile dei corrispondenti obblighi del datore di lavoro, ulteriormente aggravato dall'espressa esclusione delle controversie di cui all'art. 409 c.p.c. dall'ambito applicativo dell'*astreinte* introdotta nel 2009 all'art. 614 *bis* c.p.c. e recentemente novellata. Nell'illustrare le molteplici questioni comunque poste dalle peculiarità connotanti la materia, l'analisi che segue, unitamente alle soluzioni già raggiunte o solo proposte, sarà condotta, volta a volta, nell'ottica del canone di effettività della tutela giurisdizionale, sì da ridurre lo scarto accennato ed evitare che questa, in materia di lavoro, rimanga una «ragazza del secolo scorso».

2. I titoli esecutivi in materia di lavoro

Procedendo con ordine, i titoli esecutivi giudiziali resi nel corso, ovvero all'esito del processo del lavoro sono costituiti: *i.* dal verbale di conciliazione giudiziale⁹ intervenuta ai sensi degli artt. 185 e 420, comma 3, c.p.c.¹⁰ che, ferma l'esperibilità delle azioni di impugnativa negoziale¹¹, beneficia del regime di inoppugnabilità previsto dall'art. 2113, comma 4, c.c.; *ii.* dall'ordinanza di pagamento di somme non contestate *ex artt.* 423, comma 1, e art. 437, comma 3, c.p.c. e da quella contenente la condanna provvisoria pronunciata a norma degli artt. 423, comma 2, e 437, comma 3, c.p.c.¹²; *iii.* e, infine, dalla sentenza di condanna e dal dispositivo resi nelle forme previste dagli artt. 429, 430 e 437 c.p.c.

A questi si aggiungono, poi, i provvedimenti che concludono i procedimenti speciali, quali il decreto di repressione della condotta antisindacale disciplinato dall'art. 28, St. lav. e, sino al 28 febbraio 2023, l'ordinanza idonea al giudicato¹³ e resa, a norma dell'art. 1, comma 49, l. n.

⁹ Sulla natura giurisdizionale della funzione conciliativa del giudice v. A. DI STASI-A. GIULIANI, *La conciliazione nei rapporti di lavoro*, in *Trattato di Diritto dell'Arbitrato*, diretto da D. MANTUCCI, Napoli, 2020, p. 256 ss.; P. DELLA VEDOVA, *Il processo civile inclusivo. I procedimenti alternativi nel processo*, in *Procedimento e metodi per la composizione dei conflitti*, a cura di C. BULGHERONI-F. CUOMO ULLOA-P. DELLA VEDOVA-P. VENTURA, Bologna, 2018, p. 87 ss.; e, già, M.F. GHIRGA, *Conciliazione giudiziale e abuso del processo*, in *Riv. dir. proc.*, 1998, p. 210 ss.; A. BRIGUGLIO, *Conciliazione giudiziale*, voce del *Dig. it., disc. priv.*, sez. civ., III, Milano, 1988, p. 218 ss.

¹⁰ Al riguardo, aggiunge l'art. 88 disp. att. c.p.c. che, quando tale verbale «è redatto con strumenti informatici, alla sottoscrizione delle parti, del cancelliere e dei difensori, tiene luogo apposita dichiarazione del giudice che tali soggetti, resi pienamente edotti del contenuto degli accordi, li hanno accettati».

¹¹ Cfr. Cass. 13 agosto 2020, n. 17109, in *Riv. giur. lav.*, 2021, II, p. 54 ss., con nota di C. LOMBARDI.

¹² Sul tema, che non è possibile approfondire in questa sede, v., da ultimo, V. TEDESCO, *Le ordinanze anticipatorie di condanna*, in *Trattato di diritto processuale del lavoro*, a cura di D. DALFINO-G. COSTANTINO-G. TRISORIO LIUZZI, in corso di pubblicazione.

¹³ Se non opposta nel termine decadenziale di trenta giorni previsto dall'art. 1, comma 51, l. n. 92/2012; al riguardo, v. Cass. 26 febbraio 2016, n. 3836, secondo la quale, in forza della struttura bifasica, ma monoprocessuale del rito, «non è possibile ipotizzare la formazione del giudicato su alcune statuizioni e non su altre della ordinanza, atteso che quest'ultima è destinata ad acquisire il carattere della definitività nella sola ipotesi in cui l'opposizione non venga promossa».

Sull'unicità di tale ricostruzione e sugli equivoci destati v. D. DALFINO, *Il rito Fornero nella giurisprudenza: sul rapporto tra procedimento sommario, opposizione e mezzi di impugnazione*, in *Riv. giur. lav.*, 2015, II, p. 391 ss.

92/2012, a chiusura della fase sommaria dei giudizi di impugnativa dei licenziamenti assoggettati al regime di tutele previsto dall'art. 18, St. lav.¹⁴.

Tanto premesso, si è fatto cenno alle peculiarità connotanti la fase decisoria disciplinata dall'art. 429 c.p.c. che, a seguito delle modifiche introdotte dal d.l. 112/2008¹⁵, dispone che il giudice, all'esito dell'udienza di discussione¹⁶, provveda all'immediata lettura del dispositivo e «delle ragioni di fatto e di diritto della decisione», i quali sono contestuali, ad eccezione dell'ipotesi di «particolare» complessità della controversia contemplata dall'ult. periodo, comma 1, dell'art. 429 c.p.c.; in tal caso, ferma la lettura del dispositivo, il giudice fissa un termine per il successivo deposito della sentenza, che va comunicata alle parti a norma dell'art. 430 c.p.c.

A norma del successivo art. 431, commi 1 e 2, c.p.c.¹⁷, sono immediatamente esecutivi la sentenza e, «in pendenza del termine» fissato dal giudice per il suo deposito, il solo dispositivo di condanna pronunciato «a favore del lavoratore per crediti» di lavoro.

La norma, sul piano ermeneutico, ha posto due diverse questioni: la prima – relativa alla caducazione della *vis executiva* del dispositivo e, quindi, della stessa esecuzione iniziata sulla scorta di quest'ultimo in ipotesi di mancato rispetto, ad opera del giudice, del termine di sessanta giorni previsto dall'ult. periodo, comma 1, dell'art. 429 c.p.c. per il successivo deposito della sentenza – è stata risolta dalla giurisprudenza in epoca risalente, la quale ha escluso il carattere provvisorio dell'efficacia esecutiva del dispositivo, che conserva la sua autonomia anche a seguito della pronuncia della sentenza¹⁸.

¹⁴ In entrambe le ipotesi, si riscontra un regime speciale dettato per l'inibitoria: ai sensi dell'art. 28, St. lav., infatti, «non può essere revocata fino alla sentenza con cui il pretore in funzione di giudice del lavoro definisce il giudizio» di opposizione; nello stesso senso dispone l'art. 1, comma 50, l. n. 92/2012 con riguardo all'ordinanza conclusiva della fase sommaria, mentre, nel disciplinare il reclamo proponibile avverso alla sentenza di primo grado, il successivo comma 60 dispone, indistintamente e senza recepire il duplice regime dettato dall'art. 431 c.p.c., che «la corte può sospendere l'efficacia della sentenza reclamata se ricorrono gravi motivi».

¹⁵ Sul quale v. D. DALFINO, *Processo del lavoro: note a prima lettura su alcuni recenti interventi di riforma del processo del lavoro*, in *Foro it.*, 2008, V, 305; in precedenza, la norma prevedeva la lettura immediata in udienza del solo dispositivo, mentre la sentenza, completa di motivazione, era depositata in cancelleria nel termine ordinatorio di quindici giorni previsto dall'art. 430 c.p.c. che, sino al correttivo apportato con il d.lgs. n. 149/2022, si poneva in antinomia con quello di sessanta giorni previsto dall'art. 429, comma 1, ult. periodo, c.p.c.

¹⁶ La necessaria contestualità della decisione resa in udienza – la quale è incompatibile con il termine computabile in giorni dettato per il deposito telematico delle note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza che, a norma dell'art. 196 *sexies* disp. att. c.p.c., potranno essere depositate entro le 23:59 del giorno di scadenza del termine assegnato dal giudice – rappresenta uno degli argomenti spesi in dottrina al fine di escludere l'applicabilità dell'art. 127 *ter* c.p.c. al rito del lavoro; in tal senso v., *si vis*, G. AMMASSARI, *Contributo allo studio dell'udienza civile*, Bari, 2025, p. 170 ss. *Contra*, però, Cass. sez. un., 30 giugno 2025, n. 17603, *Foro it.*, 2025, I, 1952, con nota critica di EAD.

¹⁷ Sulla *ratio* ispiratrice della norma v. R. SICILIANO, *op. ult. cit.*, p. 101 ss.; G. IMPAGNATIELLO, *La provvisoria esecuzione e l'inibitoria nel processo civile*, Milano, 2010, p. 175 ss.

¹⁸ V., già, Cass. 4 novembre 1995, n. 11517.

La seconda attiene, invece, alla controversa nozione dei «crediti» menzionati dalla norma, i quali includono, altresì, prestazioni a contenuto non esclusivamente pecuniario¹⁹, di *dare* e *facere*: tale opzione interpretativa, oltre ad essere preferibile sotto il profilo dell'effettività della tutela, parrebbe essersi definitivamente imposta, già nel 1990, con l'estensione generalizzata della provvisoria esecutività a tutte le sentenze di condanna ad opera dell'art. 282 c.p.c.

Proseguendo nell'analisi dell'oggetto del titolo esecutivo, un tema ulteriore riguarda la liquidità stessa del credito di lavoro e, quindi, l'idoneità della sentenza di condanna ex art. 429 c.p.c. a fondare l'azione esecutiva a norma dell'art. 474 c.p.c.: a tali fini, la giurisprudenza è costante nel ritenere che non sia necessaria l'esatta quantificazione del credito, ma è sufficiente che il suo ammontare possa determinarsi con un mero calcolo matematico, da effettuarsi sulla scorta di parametri ricavabili dal titolo esecutivo stesso²⁰.

Quid iuris, però, se in sentenza non sia indicata, ad esempio, la retribuzione globale di fatto in base alla quale quantificare l'indennità risarcitoria spettante a norma dell'art. 18, St. lav.?

Nel rispondere a tale interrogativo – di notevole impatto applicativo soprattutto in materia di lavoro – le sezioni unite, con due pronunce del 2012, hanno ammesso l'integrazione extratestuale del titolo esecutivo, che consente di ritenere liquido il credito quantificabile attraverso elementi comunque acquisiti agli atti, ovvero contenuti nei documenti prodotti in giudizio, «a condizione che delle relative questioni si sia trattato nel corso del processo e che esse possano intendersi come univocamente definite»²¹; accertamento, questo, che andrà

¹⁹ In tal senso v., già, A. PROTO PISANI, *Lavoro (controversie individuali in materia di)*, voce del *Noviss. Dig. it.*, app., Torino, 1983, p. 605 ss., secondo il quale tale nozione ricomprende qualsiasi situazione di vantaggio cui corrisponda un obbligo datoriale al compimento di una prestazione. *Contra*, v., però, D. DALFINO-G. TRISORIO LIUZZI, *Manuale del processo del lavoro*, Bari, 2023, p. 266 ss., secondo i quali l'espressione adottata dalla norma è «idonea a comprendere quelli relativi al pagamento di somme di denaro e alla consegna di cose, ma non all'adempimento di obblighi di fare o non fare, salvi i provvedimenti in tema di reintegrazione nel posto di lavoro (art. 18 St. lav.) e di repressione della condotta antisindacale (art. 28 St. lav.)», che ricevono autonoma disciplina»; nonché, in giurisprudenza, Cass. 27 marzo 2018, n. 7576.

²⁰ Il principio ha valenza generale ed è stato accolto già in epoca risalente da Cass. 21 novembre 2006, n. 24649, secondo la quale «La sentenza di condanna del datore di lavoro al pagamento di un determinato numero di mensilità di retribuzione costituisce valido titolo esecutivo per la realizzazione del credito anche quando, nonostante l'omessa indicazione del preciso ammontare complessivo della somma oggetto dell'obbligo, la somma stessa sia quantificabile per mezzo di un mero calcolo matematico, sempreché, dovendo il titolo esecutivo essere determinato e delimitato, in relazione all'esigenza di certezza e liquidità del diritto che ne costituisce l'oggetto, i dati per acquisire la necessaria certezza possano essere tratti dal contenuto del titolo medesimo e non da elementi esterni, non desumibili da esso, ancorché presenti nel processo che ha condotto alla sentenza di condanna, in conformità con i principi che regolano il processo esecutivo»; in materia monitoria v. Cass. 6 giugno 2003, n. 9132, la quale ha ritenuto che, in mancanza, il creditore, ai fini della quantificazione del credito, può ricorrere al procedimento monitorio, avvalendosi della sentenza di condanna quale prova scritta dell'*an debeatur*; 13 aprile 1993, n. 4368; 16 giugno 1971, n. 1825.

²¹ Cass., sez. un., 2 luglio 2012, nn. 11066 e 11067, in *Foro it.*, 2012, I, 3019, con nota di S. GENTILE; *id.*, 2013, I, 1282, con nota di E. FABIANI; in *Riv. esec. forz.*, 2013, p. 73 ss., con commenti di B. SASSANI, E. ZUCCONI GALLI FONSECA, C. DELLE DONNE, M. PILLONI, R. BELLÉ; in *Corriere giur.*, con nota critica di B. CAPPONI; in *judicium online*, con nota di G. DELLA PIETRA.

compiuto, anche d'ufficio, dal giudice dell'opposizione all'esecuzione, il quale dovrà «invitare le parti a discutere la questione e a integrare le difese, anche sul piano probatorio».

Passando alla giustizia complementare²² e, in particolare, a quella consensuale in materia di lavoro²³, i titoli esecutivi di natura stragiudiziale sono, in primo luogo, quelli menzionati dall'art. 2113, comma 4, c.p.c., il quale sottrae al regime di invalidità previsto dai commi precedenti la conciliazione svoltasi in una delle molteplici sedi protette e introdotte, nel 2010, quale contraltare dell'abrogazione del tentativo obbligatorio di conciliazione ad opera del c.d. Collegato lavoro²⁴.

Tra queste, vi rientrano:

a. la conciliazione amministrativa di cui all'art. 410 c.p.c.²⁵, la quale si svolge innanzi alle commissioni conciliative costituite in seno alle Direzioni territoriali del lavoro²⁶ e alle

A fronte delle aspre critiche mosse dalla dottrina e incentrate sul venir meno del requisito di autonomia e di astrattezza del titolo, Cass. 17 gennaio 2013, n. 1027, in *Riv. esec. forz.*, 2013, p. 444 ss., con nota di R. VACCARELLA, ha mitigato il principio espresso dalle Sezioni Unite e ha precisato che l'integrazione del titolo esecutivo è ammissibile purché si risolva in un'operazione «sufficientemente univoca e possibile senza autentiche attività cognitive da espletarsi *ex novo*».

²² E non già «alternativa»; predilige la definizione accolta nel testo D. DALFINO, *Mediazione civile e commerciale*, in *Commentario del codice di procedura civile*, fondato da S. CHIARLONI, Bologna, 2022.

²³ Diffusamente sul tema v., da ultima, B. POLISENO, *La giustizia consensuale nelle controversie di lavoro*, Bari, 2025.

²⁴ Con le sole eccezioni costituite da: i. quello introdotto nel 2012 e previsto dall'art. 7, l. n. 604/1966, il quale deve essere attivato dal datore di lavoro prima di irrogare il licenziamento per giustificato motivo oggettivo dei lavoratori assoggettati al regime di tutele di cui all'art. 18, St. lav. e si svolge innanzi alla Direzione territoriale del lavoro del luogo dove il lavoratore presta la sua opera; ii. e quello previsto dall'art. 80, d.lgs. n. 276/2003, il quale dispone che «Chiunque presenti ricorso giurisdizionale contro la certificazione ai sensi dei precedenti commi 1 e 3, deve previamente rivolgersi obbligatoriamente alla commissione di certificazione che ha adottato l'atto di certificazione per espletare un tentativo di conciliazione ai sensi dell'articolo 410 del codice di procedura civile»; sul tema v. G. COSTANTINO, *Profili processuali della certificazione dei contratti di lavoro*, in *Lavoro e diritti dopo il decreto legislativo 276/2003*, a cura di P. CURZIO, Bari, 2004, p. 439 ss., nonché *infra*, nel testo.

Diversamente, in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie, la composizione in sede amministrativa della controversia continua ad essere condizione di procedibilità della domanda giudiziale: a norma dell'art. 443 c.p.c., i «relativi procedimenti» sono «prescritti dalle leggi speciali» e si svolgono obbligatoriamente innanzi alla commissione di conciliazione istituita *ad hoc* presso l'istituto di previdenza e assistenza che ha adottato il provvedimento impugnando.

²⁵ Il quale, a norma dell'art. 36, d.lgs. n. 198/2006 e degli artt. 4, comma 2, d.lgs. 215/2003 e 4, comma 3, d.lgs. n. 216/2003, è applicabile non soltanto alle controversie di cui all'art. 409 c.p.c., ma anche alle controversie sulla parità di trattamento dell'individuo, nonché a quelle vertenti sulla parità di trattamento in materia di occupazione e condizioni di lavoro di cui ai d.lgs. nn. 21563/2003, 21664/2003 e 19865/2006, regolate dal rito semplificato di cognizione in forza dell'art. 28, d.lgs. n. 150/2011; critico in ragione della natura indisponibile dei diritti coinvolti D. BORGHESI, *Tutele processuali e diritto del lavoro*, in *Lavoro ed esigenze dell'impresa fra diritto sostanziale e processo dopo il Jobs Act*, a cura di O. MAZZOTTA, Torino, 2016, p. 207 ss.

²⁶ A norma dell'art. 11, d.lgs. n. 124/2004, le parti, prima, ovvero nel corso dell'accertamento ispettivo, ovvero ancora successivamente alla diffida accertativa, possono avviare un tentativo di conciliazione c.d. «monocratica» che, affidata ad un singolo funzionario dell'Ispettorato nazionale del lavoro, consente di transigere le sole controversie aventi ad oggetto crediti retributivi e contributivi.

Commissioni di certificazione istituite presso gli organi di cui all'art. 76, d.lgs. n. 276/2003²⁷ e segue la disciplina dettata dal successivo art. 411 c.p.c.;

b. la conciliazione sindacale c.d. "libera", che prescinde da una regolamentazione in sede di contrattazione collettiva²⁸ e la cui autonomia è tradizionalmente rinvenuta nel comma 3 dell'art. 411 c.p.c., il quale esclude, altresì, l'applicabilità della disciplina dettata dall'art. 410 c.p.c.;

c. la conciliazione e l'arbitrato che, a norma dell'art. 412 *ter* c.p.c., si svolgono «altresì presso le sedi e con le modalità previste dai contratti collettivi sottoscritti dalle associazioni sindacali maggiormente rappresentative» e, sotto tale profilo, si distinguono, rispettivamente, da quella "libera" e dagli arbitrati codicistici;

d. la conciliazione di cui all'art. 412 *quater*, comma 8, c.p.c. che si innesta, obbligatoriamente, nel relativo procedimento arbitrale²⁹, si svolge innanzi al collegio di conciliazione e arbitrato e, del pari, segue la disciplina dettata dall'art. 411, commi 1 e 3, c.p.c.

In tutte queste ipotesi, quando riesce, la conciliazione, si conclude con un accordo che confluisce in separato processo verbale cui, su istanza di parte, l'autorità giudiziaria attribuisce efficacia esecutiva³⁰.

Infine, gli ulteriori titoli esecutivi stragiudiziali in materia di lavoro sono, ferma la necessità di chiedere e ottenere l'*exequatur*: i. il lodo di cui all'art. 412 c.p.c. – che, unitamente a quello di cui all'art. 412 *quater* c.p.c., costituiscono un *unicum* nel sistema dell'arbitrato, in quanto

²⁷ Tra cui figurano: gli enti bilaterali; gli Ispettorati territoriali del Lavoro e le Province, le Università pubbliche e private, comprese le fondazioni universitarie, nell'ambito di rapporti di collaborazione e consulenza attivati con docenti di diritto del lavoro di ruolo; il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali; la Direzione generale della tutela delle condizioni di lavoro; e i Consigli provinciali dei consulenti del lavoro.

²⁸ *Contra* v., però, l'isolata pronuncia di Trib. Roma 8 maggio 2019, n. 4354, in *Giur. it.*, 2019, p. 1064 ss., con nota critica di M. PERSIANI; in *Dir. lav. mercati*, 2019, p. 626 ss., con nota di R. VOZA; in *Riv. it. dir. lav.*, 2019, II, p. 619 ss., con nota di M. NOVELLA; in *Arg. dir. lav.*, 2019, p. 1320 ss., con nota di A. MOSTARDA. Nel solco di tale decisione v., anche, Cass., 5 settembre 2023, n. 25796, in *Lav. giur.*, 2024, 3, p. 289 ss., con nota di F. CAPACCIO.

Sul tema v. B. POLISENO, *La giustizia consensuale nelle controversie di lavoro*, cit., p. 78 ss., secondo la quale l'autosufficienza della conciliazione in sede sindacale prescinde da una fonte di natura negoziale; R. VOZA, *La conciliazione sindacale e la negoziazione assistita in materia di lavoro: false amiche o false nemiche?*, in *WP CSDLE "Massimo D'Antona".IT* – n. 469/2023, p. 5 ss.; S. IZZO, *I tentativi di conciliazione*, in *La nuova giustizia del lavoro*, a cura di D. DALFINO, Bari, 2011, p. 376 ss.

²⁹ Che, a sua volta, si innesta nelle procedure conciliative amministrativa e sindacale a norma dell'art. 412, comma 1, c.p.c., il quale dispone che, là dove il tentativo di conciliazione si sia rivelato infruttuoso, le parti possano conferire mandato alla medesima commissione conciliativa, assegnandole la funzione di risolvere la lite nelle forme eteronome dell'arbitrato irrituale; sul tema, che non è possibile affrontare in questa sede, v. D. DALFINO, *L'arbitrato nelle controversie di lavoro*, in *L'arbitrato*, a cura di L. SALVANESCHI-A. GRAZIOSI, Milano, 2020, p. 896 ss.; V. BERTOLDI, *L'arbitrato e le controversie di lavoro*, Napoli, 2018, p. 589 ss.; critico su tale raccordo, che ingenera una confusione tra conciliazione e arbitrato, A. BRIGUGLIO, *Conciliazione e arbitrato. Conciliazione nell'arbitrato. Appunti sparsi fra diritto, psicologia e prassi*, in *Studi in onore di B. Sassani*, a cura di R. TISCINI-F.P. LUISO, Pisa, 2022, p. 1435 ss.

³⁰ Sul tema v. P. LICCI, *L'esito positivo della mediazione civile e commerciale alla luce del c.d. decreto del fare*, in *Riv. esec. forz.*, 2014, p. 108 ss.; R. TISCINI, *Nuovi (ma non troppo) modelli di titolo esecutivo per le prestazioni derivanti dal contratto di lavoro: il verbale di conciliazione stragiudiziale dopo il restyling della l. 183/2010 (c.d. collegato lavoro)*, in *judicium online*.

irrituali, ma suscettibili di acquisire efficacia esecutiva per espressa previsione del codice di rito; *ii.* e, a seguito della novella introdotta dal d.lgs. n. 149/2022, l'accordo di negoziazione assistita dagli avvocati di cui all'art. 2 *ter*, d.l. n. 132/2014³¹, i quali godono, entrambi, del regime di inoppugnabilità di cui all'art. 2113, comma 4, c.p.c.

All'esito della ricognizione di un così ampio ventaglio di titoli esecutivi stragiudiziali, in dottrina, si è dubitato – a ragione – dell'effettività dell'assistenza e, quindi, della tutela offerta al lavoratore in qualità di parte debole del rapporto di lavoro che, ad oggi, rischia di essere minata dalla sovrabbondanza di sedi protette e tra loro concorrenti³².

3. I crediti di lavoro nell'espropriazione forzata

Tra le (seppur limitate) previsioni dettate con specifico riguardo all'espropriazione forzata in materia di lavoro, figura, *ex latere creditoris*, il regime privilegiato previsto dagli art. 2751 *bis*, 2776 e 2777 c.c. per i crediti di lavoro³³, il quale fu introdotto dalla l. n. 426/1975 e, nel derogare il principio di *par condicio creditorum* conformemente al disposto dell'art. 2741 c.c., rispondeva alla funzione non solo economica, ma sociale riconosciuta al lavoro nell'assetto costituzionale incentrato sulla tutela della persona³⁴.

Senonché, con la modifica della disciplina dell'intervento previsto dall'art. 499 c.p.c. a seguito delle riforme del 2005 – che hanno introdotto il c.d. concorso “a porte chiuse”³⁵ – la funzione

³¹ Sul tema, che sarebbe meritevole di autonoma trattazione, v. A. GIULIANI, *op. ult. cit.*, p. 145 ss.; R. VOZA, *La negoziazione assistita nelle controversie di lavoro*, in *La nuova “giustizia complementare”*, a cura di D. DALFINO, in *Gli Speciali del Foro it.*, Potenza, 2023, p. 380 ss.; C. SCOGNAMIGLIO, *La negoziazione assistita e le controversie di lavoro. Verso un nuovo ruolo dell'avvocato nel riequilibrio delle situazioni di asimmetria negoziale?*, in *Giust. cons.*, 2023, p. 153 ss.; F. SCARPELLI, *La negoziazione assistita per le controversie di lavoro: i dubbi dei sindacati e il tema della serietà delle transazioni sui diritti dei lavoratori*, in *wikilabour.it*.

³² Per una critica alla «sovrabbondante proliferazione» delle sedi protette v. B. POLISENO, *op. ult. cit.*, p. 78 ss.; R. VOZA, *La conciliazione sindacale e la negoziazione assistita in materia di lavoro: false amiche o false nemiche?*, cit., p. 9 ss., secondo il quale, ad oggi, «quello delle conciliazioni si presenta sempre più come un mercato animato da sedi tra loro concorrenti, chiamate ad offrire un servizio al lavoratore»; F. SCARPELLI, *op. ult. cit.*

³³ Al riguardo, è intervenuta a più riprese la Consulta: dapprima, Corte cost. 28 novembre 1983, n. 326, in *Foro it.*, 1984, I, 647, con nota di G. TUCCI, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma nella parte in cui non ha esteso il privilegio anche al risarcimento del danno subito dal lavoratore a seguito di infortunio, stante la natura sostanzialmente retributiva dello stesso in ragione del collegamento con la diminuzione della capacità lavorativa; successivamente, Corte cost. 29 gennaio 1998, n. 1, in *Giust. civ.*, 1998, I, p. 910, con nota di C. LOMBARDI, ha censurato la mancata previsione del privilegio in favore dei prestatori d'opera intellettuale per le retribuzioni maturate negli ultimi due anni di prestazione; da ultima, Corte cost. 6 aprile 2004, n. 113, in *Riv. esec. forz.*, 2004, p. 439 ss., con nota di A. VALLEBONA, ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 2751 *bis* c.p.c. là dove non trovava applicazione per il risarcimento del danno alla professionalità patito in conseguenza dell'illegittimo demansionamento subito.

³⁴ Cfr. A. PATTI, *I privilegi*, in *Trattato di diritto civile e commerciale*, diretto da A. CICU-F. MESSINEO-L. MENGONI, XLIX, Milano, 2003, p. 133 ss.

³⁵ Cfr., B. CAPPONI, *Diritto dell'esecuzione civile*, Torino, 2025, p. 306, che così descrive l'intervento riservato ai soli creditori muniti di titolo esecutivo e agli altri menzionati dall'art. 499 c.p.c.

Nel commentare Corte cost. 6 luglio 2011, n. 202 – che ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale sottoposta – nota R. ORIANI, *Su un'ordinanza della Corte costituzionale in tema di intervento dei creditori nel*

del privilegio di cui all'art. 2751 *bis* c.c. e, con questa, l'effettività stessa della tutela coattiva dei diritti dei lavoratori si è stemperata notevolmente: al contrario dei creditori assistiti da una prelazione risultante da pubblici registri e di quelli «titolari di un credito di somma di denaro risultante dalle scritture contabili di cui all'articolo 2214» c.c.³⁶, infatti, il lavoratore non può intervenire nel processo esecutivo, a meno che non si sia già munito del relativo titolo; il che determina un'irragionevole e duplice disparità di trattamento riservato ai crediti di lavoro nell'esecuzione individuale rispetto a quello previsto nelle procedure concorsuali³⁷ che, a fronte dell'insolvenza datoriale, è mitigata solo in parte dall'intervento del fondo di garanzia dell'Inps³⁸.

La funzione economica e sociale propria del credito retributivo, previdenziale e assistenziale emerge, altresì e *a contrario*, nella disciplina dettata, *ex latere debitoris*, in ordine ai limiti imposti alla pignorabilità degli stessi³⁹, quali oggetto dell'espropriazione forzata⁴⁰.

In primo luogo, il comma 2 dell'art. 545 dispone l'impignorabilità assoluta dei sussidi di grazia o di sostentamento a persone comprese nell'elenco dei poveri, nonché dei sussidi dovuti per maternità, malattie e funerali da casse di assicurazione, da enti di assistenza o da istituti di beneficenza; il medesimo regime è dettato, rispettivamente, dall'art. 2117 c.c. e dall'art. 22, comma 4, d.P.R. n. 542/1953, per i fondi speciali per la previdenza e l'assistenza costituiti dall'imprenditore e per i crediti dovuti dall'Istituto postelegrafonici a titolo assistenziale o assicurativo.

Diversamente, i commi 3 e 4 dell'art. 545 c.p.c. dettano un regime di impignorabilità relativa per gli stipendi e per le altre indennità dei dipendenti pubblici⁴¹ e privati, i quali possono

processo esecutivo, in, *Il processo esecutivo*. Liber amicorum Romano Vaccarella, a cura di B. CAPPONI-B. SASSANI-L. STORTO-R. TISCINI, Milano, 2014, p. 614 ss., che, in tal modo, la norma ha subordinato l'accesso all'espropriazione alla medesima condizione prevista per il suo avvio.

³⁶ In dottrina, rileva la disparità di trattamento con il lavoratore privilegiato a norma dell'art. 2751 *bis* c.c., quando dispone di un progetto di busta paga, M. PILLONI, *Accertamento e attuazione del credito nell'esecuzione forzata*, Torino, 2011, p. 171 ss.; nello stesso senso, A. SALETTI, *Le (ultime?) novità in tema di esecuzione forzata*, in *Riv. dir. proc.*, 2006, p. 202 ss.

³⁷ In tal senso v., da ultimo, R. SICILIANO, *op. ult. cit.*, p. 273 ss.

³⁸ Il quale, *ex lege* n. 297/1982, è limitato al trattamento di fine rapporto e alle ultime tre retribuzioni spettanti al lavoratore; sul tema, che non è possibile approfondire in questa sede, v. P. CAPURSO, *La protezione sociale del lavoratore per l'insolvenza del datore di lavoro*, in *Lavoro e crisi di impresa*, a cura di A.D. DE SANTIS-A. PATTI, Bari, 2023, p. 91 ss.

³⁹ I quali non sono suscettibili di applicazione analogica; sul tema cfr. Cass., sez. un., 7 luglio 2022, n. 26252, in *Riv. esec. forz.*, 2023, p. 110 ss., con nota di D. LONGO, secondo la quale il regime di impignorabilità previsto dall'art. 545 c.p.c. si applica anche alla confisca per equivalente e al sequestro ad essa finalizzato.

⁴⁰ Secondo S. SATTA, *Commentario al codice di procedura civile*, III, Milano, 1966, p. 252 ss., l'impignorabilità, prevista in deroga all'art. 2740 c.c., corrisponde ad una «limitazione legale determinata dal riconoscimento e dalla tutela di determinati interessi come prevalenti su quello del creditore».

⁴¹ In passato, i crediti retributivi dei dipendenti pubblici erano assoggettati ad un regime di impignorabilità assoluta a norma dell'art. 2, d.P.R. n. 180/1950, il quale è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo, dapprima, da Corte cost. 31 marzo 1987, n. 89, e, successivamente, da Corte cost. 26 luglio 1988, n. 878, in *Riv. dir. proc.*, 1988, p. 1178 ss., con nota di A. SALETTI; a tali pronunce hanno fatto seguito Corte cost. 9 marzo 1990, n. 115; 19 marzo 1993, n. 99; 6-10 giugno 1994, n. 231.

costituire oggetto dell'esecuzione forzata per soddisfare crediti di natura alimentare e, nella misura stabilita dal giudice, ogni altro credito, nonché per assolvere ai tributi⁴² dovuti allo Stato, alle province e ai comuni, nei limiti di un quinto; il successivo comma 5 aggiunge che, in caso di simultaneo concorso di tali cause, il pignoramento può estendersi sino alla metà del credito retributivo spettante al lavoratore.

Una disposizione analoga è stata introdotta dal d.l. n. 83/2015 al comma 7 dell'art. 545 c.p.c. che, su impulso della Corte costituzionale⁴³, ha posto fine alla disparità di trattamento riservata ai trattamenti pensionistici dei dipendenti privati – i quali godevano di un regime di impignorabilità (quasi) assoluta ex art. 69, l. n. 153/1969 – e quelli dei dipendenti pubblici, i quali erano relativamente impignorabili secondo i limiti dettati dall'art. 2, l. n. 180/1950.

Ad oggi, infatti, è prevista un'unica ipotesi di impignorabilità assoluta e parziale, che limita l'importo dei trattamenti pensionistici aggredibili in sede esecutiva nella misura massima mensile pari all'assegno sociale, aumentato della metà, cui, nel 2022, si è aggiunto il «minimo di 1.000 euro»⁴⁴: sotto tale profilo, continua a sussistere una disparità di trattamento con i limiti di impignorabilità relativa prevista per i crediti retributivi, i quali non conoscono l'intangibilità del c.d. «minimo vitale» (i.e., della porzione di retribuzione indispensabile a garantire al lavoratore e alla sua famiglia un'esistenza libera e dignitosa, in quanto tale assolutamente impignorabile⁴⁵).

Un ulteriore intervento volto a preservare la funzione costituzionale del credito di lavoro è quello che, per mano della l. n. 132/2015, ha introdotto il comma 8 dell'art. 545 c.p.c.⁴⁶, il quale detta ulteriori limiti alla pignorabilità di stipendi e pensioni depositati sul conto corrente bancario intestato al lavoratore.

Nel valorizzare la conservazione del titolo originario del credito di lavoro, la norma dispone, in particolare, che tali somme, se già accreditate sul conto corrente, possono essere pignorate «per l'importo eccedente il triplo dell'assegno sociale»; viceversa, se vengono depositate alla

In dottrina, sul tema, v. A. TATANGELO, *Impressioni a prima lettura sulle modifiche apportate, con la legge finanziaria per il 2005, al regime dei limiti alle cessioni e alle azioni esecutive aventi ad oggetto i crediti per trattamenti economici spettanti ai lavoratori dipendenti*, in *Riv. esec. forz.*, 2005, p. 199 ss.

⁴² In tal caso, un limite ulteriore, previsto dall'art. 72 *ter*, d.P.R. n. 602/1973, è individuato nella misura di un decimo per gli stipendi di importo pari a € 2.500,00, che sale sino ad un settimo per quello sino ad € 5.000,00.

⁴³ E, in particolare, di Corte cost. 20 novembre-4 dicembre 2002, n. 506.

⁴⁴ La norma è stata modificata, in particolare, dal d.l. n. 115/2022, il quale ha aggiunto l'inciso indicato nel testo prima del periodo successivo, che già recitava: «La parte eccedente tale ammontare è pignorabile nei limiti previsti dal terzo, dal quarto e dal quinto comma nonché dalle speciali disposizioni di legge».

⁴⁵ La questione, pur sottoposta al vaglio della Consulta, è stata dichiarata manifestamente inammissibile, da ultima da Corte cost. 15 novembre 2018, n. 202; sul tema v. A. MAJORANO, *op. ult. cit.*, p. 420 s., il quale, in ossequio ad una interpretazione costituzionalmente orientata, propone di estendere la soglia di impignorabilità assoluta delle pensioni anche ai trattamenti retributivi.

⁴⁶ La norma è stata dichiarata costituzionalmente illegittima da Corte cost. 31 gennaio 2019, n. 12, in *Rass. esec. forz.*, 2019, p. 823, con nota di R. SICILIANO; in *Giur. it.*, 2019, 1341 ss., con nota di A. SALETTI, nella parte in cui non trovava applicazione ai procedimenti esecutivi in corso.

data del pignoramento o successivamente a quest'ultimo, «nei limiti previsti dal terzo, quarto, quinto e settimo comma, nonché delle speciali disposizioni di legge».

Al fine di evitare la confusione tra tali importi e quelli versati sul conto corrente ad altro e diverso titolo⁴⁷, l'ultimo periodo del comma 1 dell'art. 546 c.p.c. aggiunge che sul terzo debitore (*i.e.* l'istituto bancario o Poste italiane) non gravano gli obblighi del custode previsti, per le altre somme, dal primo periodo della norma⁴⁸, limitatamente ad un importo pari al triplo dell'assegno sociale, sulle somme accreditate a titolo retributivo o previdenziale in data anteriore al pignoramento e, nei limiti previsti dall'art. 545 c.p.c. e dalle speciali disposizioni di legge, sulle somme accreditate per il medesimo titolo alla data del pignoramento o successivamente a quest'ultimo⁴⁹.

A chiusura dell'assetto descritto, il comma 9 dispone l'inefficacia – e non già la nullità⁵⁰ – del pignoramento effettuato in violazione dei divieti, ovvero della parte eccedente i limiti dettati dall'art. 545 c.p.c., la quale è rilevabile d'ufficio dal giudice dell'esecuzione e non necessita dell'opposizione del debitore esecutato che, se promossa anteriormente all'inizio dell'esecuzione forzata, segue, al pari dell'opposizione agli atti esecutivi, il rito di cui agli artt. 409 e ss., con applicazione dei criteri di competenza territoriale previsti, in deroga a quello stabilito dagli artt. 27, 480, comma 3, 615, comma 1, e 617, comma 1, c.p.c., dal combinato disposto dell'artt. 413 e 618 *bis*, comma 1, c.p.c.⁵¹.

⁴⁷ Ancora una volta, su sollecitazione di Corte cost. 15 maggio 2015, n. 85; in precedenza, sulla scorta della natura fungibile del denaro, la giurisprudenza era orientata nel ritenere che, una volta accreditate sul conto corrente, tali somme non conoscessero i limiti al pignoramento dettati dai precedenti commi dell'art. 545 c.p.c.; in tal senso v. Cass. 17 ottobre 2024, n. 10540; e, già, Cass. 9 ottobre 2012, n. 17178, in *Giur. it.*, 2013, p. 2324 ss., con nota di R. CONTE, secondo la quale il credito pignorato è quello alla restituzione delle somme depositate, che trova il proprio titolo nel rapporto di conto corrente, mentre rimane irrilevante il motivo per cui le somme vengono versate.

⁴⁸ Al riguardo, v. D. BORGHESI, *La l. n. 132/2015 interviene ancora sul pignoramento di crediti (con particolare riferimento a quelli di lavoro e previdenziali)*, in *judicium online*, particolarmente critico in ragione delle responsabilità cui viene esposto il terzo debitore che, secondo Cass. 18 maggio 2021, n. 13533, è litisconsorte necessario nell'eventuale giudizio di opposizione proposto dal debitore esecutato.

⁴⁹ Sulle diverse soglie previste dalla norma, v. A. MAJORANO, *op. ult. cit.*, p. 423 s., secondo il quale «Si può discutere se la quota di impignorabilità fissata in relazione alle somme accreditate prima del pignoramento sia adeguata o se essa vada innalzata in ragione della funzione sociale che va riconosciuta al risparmio quando è frutto di anni di attività lavorativa, ma si tratta di una scelta nella piena discrezionalità del legislatore e, ad ogni modo, la disposizione in parola rappresenta in questo senso già un notevole passo in avanti rispetto al passato».

⁵⁰ Critico, al riguardo, R. SICILIANO, *La tutela esecutiva dei diritti derivanti da rapporti di lavoro*, cit., p. 354 ss., che ricollega l'inefficacia a violazioni strettamente procedurali.

⁵¹ Cfr. Cass., sez. un., 18 gennaio 2005, n. 841, in *Riv. dir. lav.*, 2005, II, p. 4 ss.; diversamente, il comma 2 dell'art. 618 *bis* c.p.c. limita la competenza del giudice dell'esecuzione alla sola fase camerale dell'opposizione all'esecuzione già iniziata, con conseguente competenza funzionale del giudice del lavoro per il giudizio di merito.

Tale interpretazione si è estesa, altresì, all'opposizione agli atti esecutivi, che rimarrebbe sottratta, del pari, alla competenza del giudice dell'esecuzione; così, in giurisprudenza, Cass. 30 luglio 2012, n. 13601; *contra*, in dottrina, D. LONGO, *Le opposizioni dell'esecutato e dei terzi nel processo esecutivo*, in *L'esecuzione forzata riformata*, a cura di G. MICCOLIS-C. PERAGO, Torino, 2009, p. 605 s.

Ancora una volta, però, il sistema delineato dagli artt. 545 e 546 c.p.c. a tutela della funzione alimentare del credito di lavoro rischia di essere neutralizzato dalla duplicazione, tutt'altro che sconosciuta nella prassi, del pignoramento dello stipendio o della pensione, a monte, presso il datore di lavoro o l'istituto previdenziale e, a valle, presso l'istituto bancario⁵².

4. L'esecuzione in forma specifica e le misure coercitive tipiche. Il *vulnus* di effettività della tutela reale del posto di lavoro

Come anticipato, l'inadeguatezza della tutela coattiva dei diritti dei lavoratori deriva, sotto il profilo dell'effettività, dalla mancata previsione di una disciplina esecutiva *ad hoc* che tenga conto del contenuto, spesso infungibile⁵³, degli obblighi di *facere* del datore di lavoro: si pensi, in ipotesi di dequalificazione professionale, all'assegnazione a mansioni confacenti al livello inquadramentale posseduto ex art. 2103, comma 1, c.c.; alla riassegnazione alla sede di lavoro di appartenenza a seguito della declaratoria di invalidità del provvedimento datoriale di trasferimento disposto in violazione dell'art. 2103, comma 8, c.c.; alla riammissione in servizio pronunciata, ad esempio, in conseguenza della declaratoria di nullità del termine apposto al contratto di lavoro subordinato in violazione degli artt. 19 e ss., d.lgs. n. 81/2015; e, non da ultima, alla reintegrazione nel posto di lavoro prevista, in ipotesi di invalidità del licenziamento, dal composito assetto di tutele dettato dall'art. 18, commi 1, 4 e 7, St. lav.⁵⁴ e dagli artt. 2 e 3, d.lgs. n. 23/2015⁵⁵.

⁵² Che, invero, non dovrebbe ammettersi, con conseguente inefficacia del pignoramento a norma del comma 9 dell'art. 545 c.p.c.: infatti, quando la legge processuale ha voluto regolare la possibilità di un simultaneo pignoramento di crediti, lo ha espressamente previsto al comma 5 del medesimo art. 545 c.p.c. riservato al pignoramento dello stipendio.

⁵³ Sulla nozione di infungibilità v. A. DI MAIO, *La tutela civile dei diritti*, Milano, 2003, p. 305, il quale nota che si possono distinguere «diversi livelli di fungibilità e/o infungibilità, a seconda che si privilegi l'aspetto materiale o quello giuridico: saranno materialmente infungibili prestazioni che non consentono la surroga ad opera di terzi (e restando fondamentalmente identico l'interesse creditorio realizzato) mentre saranno giuridicamente infungibili prestazioni che, pur consentendo materialmente tale surroga, in considerazione o dell'autonomia di cui gode il soggetto passivo o della necessaria partecipazione di terzi, tale surroga non consentono»; S. MAZZAMUTO, *L'esecuzione forzata degli obblighi di fare e di non fare*, in *Trattato di diritto privato*, diretto da P. RESCIGNO, XX, Torino, 1998, p. 328 ss., che, nel rilevare l'enigmaticità di tale concetto, ritiene che «l'infungibilità deve essere valutata in relazione all'interesse creditorio oggettivo nella disciplina del singolo rapporto e del suo bilanciamento con il contrapposto interesse debitorio».

⁵⁴ Il quale prevede la reintegrazione nel posto di lavoro nelle seguenti ipotesi: al comma 1, in ipotesi di licenziamento nullo, discriminatorio e inefficace giacché intimato in forma orale; ii. a norma del successivo comma 4, in ipotesi di insussistenza del fatto materiale contestato e di alternativa applicazione di una sanzione conservativa prevista dalla contrattazione collettiva per quanto attiene al licenziamento disciplinare, nonché di manifesta insussistenza del fatto addotto a fondamento del licenziamento per giustificato motivo oggettivo disciplinato dal successivo comma 7.

⁵⁵ Per i lavoratori assunti a far data dal 7 marzo 2015, invece, la reintegra, oltre che nelle ipotesi indicate, sub *i.*, alla nota che precede e confluite nell'art. 2, d.lgs. n. 23/2015, è prevista dal successivo art. 3, comma 2, nel caso in cui sia «direttamente» dimostrata in giudizio l'insussistenza del fatto contestato al lavoratore; a tutte le altre ipotesi di licenziamento illegittimo, invece, si applica la sola tutela indennitaria, sulla quale è, da ultimo, intervenuto il d.l. n. 87/2018, che ha innalzato l'importo minimo e massimo liquidabile a titolo di indennità risarcitoria, ora ricompresa nel *range* di sei e trentasei mensilità.

In tali ipotesi, gli obblighi gravanti in capo al datore di lavoro necessitano della sua cooperazione nell'esercizio del potere direttivo e organizzativo riservatogli, in via esclusiva dall'art. 41 Cost., il quale si scompone in una pluralità di sotto-prestazioni e, in particolare: nell'assegnazione delle mansioni, nella definizione delle modalità esecutive della prestazione lavorativa e nel successivo controllo esercitato su quest'ultima; stante la sua complessità oggettiva, tali obblighi sono emblematicamente condensati nell'ordine di reintegra e, a differenza degli obblighi di *pati* pure sottesi a quest'ultima – quali il reinserimento coattivo sui luoghi di lavoro, la riapertura della posizione previdenziale e il pagamento delle retribuzioni e dei contributi – non sono altrimenti coercibili attraverso il meccanismo surrogatorio disciplinato dagli artt. 612 c.p.c. e 2931 e 2933 c.c.⁵⁶.

Di fronte a tale *impasse*, dottrina e giurisprudenza hanno, nel tempo, proposto diverse soluzioni, volte a restituire effettività al diritto del lavoratore a riottenere il proprio posto di lavoro:

- a. una prima lettura muove dalla natura restitutoria della sentenza di reintegra, la quale sarebbe eseguibile a norma dell'art. 612 c.p.c. nella misura in cui è volta a ripristinare il funzionamento del sinallagma oggetto del contratto di lavoro, invero mai risoltosi⁵⁷;
- b. un'altra posizione è quella di chi ha ritenuto l'eseguibilità delle molteplici sotto-prestazioni di *facere* sottese all'ordine di reintegra in forza della modulabilità, rispetto al caso concreto, dei poteri attribuiti al giudice dall'art. 612 c.p.c.⁵⁸;
- c. nell'ambito del pubblico impiego privatizzato, si è sostenuta la possibilità di nominare, a norma dell'art. 612 c.p.c., un *commissario ad acta* che si sostituisca al datore di lavoro nell'ottemperanza degli obblighi sottesi all'ordine di reintegra⁵⁹;

⁵⁶ Per tale ragione, secondo F. SANTORO PASSARELLI, *Nozioni di diritto del lavoro*, Napoli, 1993, p. 18 ss., l'art. 18, St. lav. applicabile *ratione temporis*, «quando il lavoratore non viene riammesso, attribuisce allo stesso il diritto alla retribuzione, non quello a riottenere coattivamente il posto»; R. SCOGNAMIGLIO, in *La tutela del provvedimento di reintegrazione nel posto di lavoro. Atti della tavola rotonda di Sassari, 13 giugno 1981*, Milano, 1983, p. 14 ss., secondo il quale il legislatore ha inteso contemperare la tutela reale approntata al lavoratore illegittimamente licenziato con la libertà di iniziativa economica privata.

⁵⁷ I. PAGNI, *Tutela in forma specifica e tutela per equivalente. Situazioni soggettive e rimedi nella dinamica dell'impresa, del rapporto di lavoro, del mercato e dell'attività amministrativa*, Milano, 2005, p. 103 ss., secondo la quale si tratterebbe «di nulla di più che far tornare indietro l'orologio al momento dell'estromissione». La posizione dell'Autrice è, evidentemente, condizionata dalla ritenuta natura negoziale dell'azione di impugnativa del licenziamento, assimilata all'azione contrattuale di risoluzione e fondata, ex art. 1456 c.c., sull'inadempimento datoriale costituito dal recesso illegittimo; sul dibattito relativo alla natura dell'azione di impugnativa del licenziamento v., *si vis*, G. AMMASSARI, *Il licenziamento nelle imprese soggette a procedure di crisi*, in *Lavoro e crisi di impresa*, cit., p. 235 ss.

⁵⁸ M. TARUFFO, in *La tutela del provvedimento di reintegrazione nel posto di lavoro*, cit., p. 28 ss.

⁵⁹ B. SASSANI, *Dal controllo del potere all'attuazione del rapporto. Ottemperanza amministrativa e potere esecutivo*, Milano, 1997, p. 210 ss.; ad oggi, tale possibilità è espressamente prevista, nell'ambito del giudizio di ottemperanza, dall'art. 114, lett. d), c.p.c.

d. si è, poi, valorizzata l'applicabilità della pena prevista, in ipotesi di «Mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice», dall'art. 388 c.p. in funzione coercitiva della sentenza di reintegra⁶⁰;

e. infine, per impugnare il licenziamento, si è sostenuto il controverso⁶¹ ricorso alla tutela cautelare d'urgenza ex art. 700 c.p.c., la quale apre la strada ai (più ampi) poteri previsti dall'art. 669 *duodecies* c.p.c. in sede di attuazione dell'ordinanza di reintegra.

Nonostante gli sforzi ermeneutici descritti, non può non constatarsi che la tutela di condanna era e rimane «*de iure* e non solo di fatto impotente ad attuare la legge con riferimento proprio a quelle situazioni soggettive cui la Costituzione riserva rango superiore»⁶², con le uniche eccezioni assistite dalla previsione di una misura coercitiva, ad oggi costituite da: *i.* il decreto di repressione della condotta antisindacale ex art. 28, comma 4, St. lav., il quale punisce il datore di lavoro che non ottempera ai sensi dell'art. 650 c.p.; *ii.* la sentenza che, nell'ordinare la cessazione della condotta discriminatoria ex art. 28, comma 5, d.lgs. n. 150/2011, può adottare «ogni altro provvedimento idoneo a rimuoverne gli effetti», anche al fine di impedirne la reiterazione; *iii.* l'ordinanza, ovvero la sentenza di condanna alla reintegra del sindacalista interno ex art. 18, ultimo comma, St. lav., il quale prevede che, per ogni giorno di ritardo, il datore di lavoro sia condannato al versamento di una somma pari all'importo della retribuzione dovuta al lavoratore in favore del Fondo adeguamento pensioni⁶³.

Diversamente, il *vulnus* di effettività conosciuto dalla tutela reale del posto di lavoro si è via via aggravato, dapprima, con le modifiche apportate con la l. n. 108/1990, la quale ha eliminato la misura coercitiva speciale originariamente prevista dal comma 2 dell'art. 18 St. lav.⁶⁴ in ipotesi di inottemperanza all'ordine di reintegra e ha lasciato il passo ad una tutela di natura risarcitoria e non già retributiva⁶⁵; e, successivamente, con le riforme intervenute nel

⁶⁰ V. Trib. Milano 13 novembre 1979, in *Riv. giur. lav.*, 1980, p. 514 ss.

⁶¹ Sul tema v. A.D. DE SANTIS, *I provvedimenti cautelari nelle controversie in materia di lavoro*, in *I procedimenti cautelari*, a cura di A. CARRATTA, Bologna, 2013, p. 1345 ss.

⁶² Così, M. PEDRAZZOLI, *La tutela cautelare delle situazioni soggettive nel rapporto di lavoro*, in *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, 1973, p. 1020 ss.

⁶³ Su tali misure v., rispettivamente, A.D. DE SANTIS, *Il procedimento per la repressione della condotta antisindacale*, in *Il processo del lavoro*, cit., p. 517 ss.; *Id.*, *La tutela giurisdizionale della parità di trattamento in materia di occupazione e condizioni di lavoro*, *id.*, p. 487 ss.; *Id.*, *La tutela nei confronti dei licenziamenti illegittimi dei c.d. sindacalisti interni*, *id.*, p. 453 ss.

⁶⁴ Il quale disponeva espressamente che «Il datore di lavoro che non ottempera alla sentenza di cui al comma precedente è tenuto inoltre a corrispondere al lavoratore le retribuzioni dovutegli in virtù del rapporto di lavoro dalla data della sentenza stessa fino a quella della reintegrazione»; secondo C. MANDRIOLI, *Sulla correlazione necessaria tra condanna ed esecuzione forzata*, in *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, 1976, p. 1342 ss., il credito *de quo*, formando oggetto della sentenza di condanna, diveniva liquido ed esigibile a seguito dell'infruttuosa decorrenza del termine concesso dal lavoratore con l'offerta delle proprie energie lavorative.

⁶⁵ Con conseguente ripetibilità delle somme corrisposte, a tale titolo, al lavoratore in ipotesi di riforma della sentenza di condanna alla reintegrazione; sul tema cfr. E. GHERA, *L'esecuzione diretta e indiretta nel diritto del lavoro*, in *Processo e tecniche di attuazione dei diritti*, a cura di S. MAZZAMUTO, Napoli, 1989, p. 1087 ss.; A. PROTO PISANI, *Aspetti processuali della*

2012 e nel 2015, le quali hanno sancito l'onnicomprendività dell'indennità liquidata dal giudice in ipotesi di licenziamento illegittimo⁶⁶, che è dovuta «dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione» e, inoltre, è limitata nel *quantum* a norma di quanto previsto dagli artt. 18, commi 4 e 7, St. lav., e 3, d.lgs. n. 23/2015⁶⁷.

Si è persa, così, l'attitudine compulsoria della tutela economica che, in passato, accompagnava la reintegrazione nel posto di lavoro, la quale ha mantenuto una funzione esclusivamente sanzionatoria⁶⁸ della «condotta *contra ius* del datore di lavoro»⁶⁹ e costituita non già dalla

reintegrazione nel posto di lavoro, in *Foro it.*, 1982, V, 9, i cui contributi si inseriscono nel dibattito sviluppatosi in ordine alla portata applicativa dell'art. 336, 2° comma, c.p.c., secondo cui la sentenza d'appello che riforma la sentenza di primo grado provvisoriamente esecutiva non travolge, prima del suo passaggio in giudicato, gli atti esecutivi compiuti (in via spontanea o coatta) anteriormente all'accoglimento del gravame, con la conseguenza che il lavoratore, già spontaneamente reintegrato nel posto di lavoro ed estromesso a seguito della sentenza di riforma, può agire ex art. 18, St. lav. per essere nuovamente reintegrato a seguito della nuova e distinta estromissione.

⁶⁶ Corte cost. 23 aprile 2018, n. 86; in *Giur. it.*, 2018, 4, p. 1951, con nota di I. ALVINO, la quale ha disatteso l'illegittimità costituzionale del 4° comma, art. 18 St. lav. paventata da Trib. Trento nell'ordinanza di rimessione del 26 luglio 2016, *id.*, 2017, p. 718, con nota di F. D'ADDIO.

Al riguardo v., anche, Cass. 7 febbraio 2018, n. 2990, *id.*, 2018, p. 2185 ss., con nota di G. LUCCHETTI; in *Mass. giur. lav.*, 2019, p. 219 ss., con nota di A. VALLEBONA, in *Riv. giur. lav.*, 2018, II, p. 330 ss., con nota di S. BOLOGNA, secondo la quale, in base ad un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 29, d.lgs. n. 276/2003, in relazione agli artt. 3, 36 e 41 Cost., in caso di accertata illegittimità dell'interposizione di manodopera, i compensi spettanti al lavoratore, a seguito dell'inottemperanza del datore di lavoro interponente all'ordine giudiziale di ripristino del rapporto di lavoro alle sue dipendenze, hanno natura retributiva anziché risarcitoria, con conseguente non deducibilità dell'*aliunde perceptum* alle dipendenze del datore di lavoro interposto con cui il rapporto di lavoro sia nel frattempo proseguito; a tale pronuncia è seguita Corte cost. 28 febbraio 2019, n. 29, che, tuttavia, ha dichiarato infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata da App. Roma 2 ottobre 2017, stante il mutamento dell'orientamento della Cassazione intervenuto nelle more sulla natura retributiva e non già risarcitoria di tali somme.

⁶⁷ Sul tema v., però, la soluzione offerta da D. BUONCRISTIANI, *Il licenziamento disciplinare. Tecnica procedimentale ed impugnatoria. Profili comparatistici (Francia, Spagna e Portogallo)*, Padova, 2012, p. 146 ss., che, nel proporre una lettura costituzionalmente orientata, è ricorso all'istituto della *mora accipiendi ex re*: a fronte dell'offerta delle energie lavorative da parte del lavoratore, non troverebbe applicazione l'indennità risarcitoria prevista in ipotesi di licenziamento illegittimo, ma si consoliderebbe in ogni caso l'obbligo retributivo gravante sul datore di lavoro inadempiente, al pari di quanto è ancora previsto dall'art. 18, comma 2, e dall'art. 2, d.lgs. n. 23/2015 per il licenziamento nullo o inefficace giacché intimato verbalmente.

⁶⁸ In tal senso, v., diffusamente, A.D. DE SANTIS, *Contributo allo studio della funzione deterrente del processo civile*, Napoli, 2018, p. 158 ss., secondo il quale l'esclusione della reintegra nel posto di lavoro dalle misure di tutela di natura ripristinatoria deriva dal fatto che, «rispetto al recesso illegittimo del datore di lavoro, il legislatore non reagisce mettendo a disposizione del danneggiato gli strumenti migliori (intesi come quelli in grado di far conseguire il più alto margine di ristoro del pregiudizio e di chances di eliminazione delle conseguenze dell'illecito), volti cioè ad impedire il perpetrarsi della situazione *contra ius*, a reintegrare le perdite subite e a ripristinare lo *status quo ante*, ma, di regola, consente ad una condotta, ancorché illecita (il licenziamento privo di giusta causa o giustificato motivo), di modificare vuoi lo stato di fatto, vuoi quello di diritto»; l'A. aggiunge che la natura prevalentemente sanzionatoria, seppur di tipo punitivo-compensativo, assunta dalla reintegra assolve, altresì, una funzione deterrente diretta vuoi nei confronti del datore di lavoro, dissuasione dall'intimare licenziamenti affetti da vizi avvertiti come particolarmente gravi, vuoi nei confronti del lavoratore, dissuasione a sua volta dall'agire in giudizio al fine di ottenere il reinserimento in azienda.

⁶⁹ Così, Corte cost. 23 aprile 2018, n. 86, cit.

(futura) inottemperanza dell'ordine di reintegra, bensì dall'esercizio, illegittimo, del recesso datoriale.

Con quelle stesse riforme del 2012 e del 2015, la tutela reale ha conosciuto una progressiva erosione a monte, la quale ha contribuito a stemperare il dibattito relativo alla sua effettività a valle e, con questa, al rapporto tra tutela in forma specifica e tutela per equivalente presidiato, in termini di regola-eccezione⁷⁰, dall'art. 24 Cost.

Tale rapporto, però, è stato faticosamente ristabilito, negli ultimi anni, dalle molteplici pronunce della Corte costituzionale intervenute a riscrivere l'assetto di tutele previsto sia dall'art. 18, comma 7, St. lav., che dagli artt. 2, 3 e 9, d.lgs. n. 23/2015⁷¹, le quali hanno

⁷⁰ In questi termini si è espressa, seppur sotto la vigenza del precedente assetto normativo, Cass., sez. un., 10 gennaio 2006, n. 141, in *Foro it.*, I, 704, con note di D. DALFINO e A. PROTO PISANI; in *Riv. it. dir. lav.*, 2006, II, p. 440, con nota di A. VALLEBONA; in *Riv. dir. proc.*, 2006, p. 1437, con nota di G. GUARNIERI; in *Mass. giur. lav.*, 2006, 494, con nota di E. BOGHETICH, là dove ha affermato che «il diritto del lavoratore al proprio posto, protetto dagli artt. 1, 4 e 35 Cost., subirebbe una sostanziale espropriazione se ridotto in via di regola al diritto ad una somma»; nonché, successivamente, Cass. 18 giugno 2012, n. 9966, in *Giur. it.*, 2013, p. 116, con nota di A.D. DE SANTIS, che, tuttavia, riguarda la fattispecie speciale prevista dall'ultimo comma dell'art. 18, St. lav. e relativa alla reintegrazione dei sindacalisti interni.

⁷¹ Nell'ordine:

- Corte cost. 26 settembre, 2018, n. 194, in *Foro it.*, 2019, I, 70, con nota di S. GIUBBONI; in *Riv. it. dir. lav.*, 2018, II, p. 1031 ss., con nota di P. ICHINO e F. CARINCI; in *Lav. giur.*, 2019, 2, p. 15 ss., con nota di D. DALFINO, in *Riv. giur. lav.*, 2019, II, p. 23 ss., con nota V. SPEZIALE, che, nel ritenere fondati, seppur parzialmente, i dubbi sollevati da Trib. Roma, 26 luglio 2017 nell'ordinanza di rimessione (in *Lav. giur.*, 2017, 10, p. 897 ss., con nota di M.T. CARINCI), in ordine alla compatibilità degli artt. 1, 2, 3 e 4, d.leg. n. 23/2015 con gli artt. 3, 4 e 35 Cost., ha dichiarato l'illegittimità del solo art. 3, comma 1, cit., là dove, nel contemplare un rigido meccanismo di predeterminazione dell'indennità spettante al lavoratore illegittimamente licenziato, parametrata alla sola anzianità di servizio, inibisce l'esercizio del potere discrezionale del giudice in sede di liquidazione del risarcimento;

- Corte cost. 16 luglio 2020, n. 150, in *Foro it.*, 2020, I, 2982, con nota di richiami di R. ROMBOLI e commento di S. GIUBBONI, la quale ha dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli art. 3, 4, comma 1, e 35, comma 1, Cost., l'art. 4, d.lgs. n. 23/2015, limitatamente alle parole «di importo pari a una mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio», in quanto, livellando la tutela indennitaria sulla sola anzianità di servizio, lede irragionevolmente la regola di adeguatezza dei rimedi previsti avverso i licenziamenti illegittimamente disposto in violazione del requisito di motivazione o della procedura prevista dall'art. 7, St. lav. e preclude il vaglio giudiziale di altre variabili connesse alla fattispecie dedotta in giudizio;

- Corte cost. 1° aprile 2021, n. 59, in *Foro it.*, I, 1509, con nota di A.M. PERRINO, che, nel dichiarare incostituzionale l'art. 18, comma 7, St. lav., nella parte in cui prevede che il giudice, quando accerti la manifesta insussistenza del fatto posto a base del licenziamento per giustificato motivo oggettivo, «può altresì applicare» – invece che «applica altresì» – la disciplina di cui all'art. 18, comma 4, St. lav., ha eliso quel margine di discrezionalità precedentemente riconosciuto in capo al giudice sulla scorta dell'interpretazione offerta da Cass. 2 maggio 2018, n. 10435 (in *Dir. merc. lav.*, 2019, I, p. 909 ss., con nota di G. AMMASSARI), espressamente disattesa dalla Consulta;

- Corte cost. 19 maggio 2022, n. 125, in *Foro it.*, 2022, I, 2612, con commento di G. AMMASSARI, secondo la quale è incostituzionale l'art. 18, comma 7, secondo periodo, St. lav., limitatamente alla parola «manifesta», riferibile all'insussistenza del fatto necessaria ai fini dell'applicazione della tutela reale;

- Corte cost. 16 luglio 2024, n. 128, in *Foro it.*, 2025, I, 952, con nota di P. ANASTASIA la quale ha dichiarato incostituzionale l'art. 3, comma 2, d.lgs. n. 23/2015, nella parte in cui non prevede che la reintegra si applichi anche nelle ipotesi di licenziamento per giustificato motivo oggettivo in cui sia direttamente dimostrata in giudizio l'insussistenza del fatto materiale allegato dal datore di lavoro, rispetto alla quale resta estranea ogni valutazione circa il ricollocamento del lavoratore;

- Corte cost. 16 luglio 2024, n. 129, in *ADL online*, 6/2024, con nota di C. CESTER, secondo la quale sono costituzionalmente infondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 2, d.lgs. n. 23/2015 nella parte in cui non prevede

restituito alla reintegra un ambito d'applicazione d'elezione e, viceversa, ricondotto la tutela indennitaria alle sole ipotesi che «esulano dal fatto giuridicamente rilevante, inteso in senso stretto, [quali] il mancato rispetto della buona fede e della correttezza che presiedono alla scelta dei lavoratori da licenziare, quando questi appartengono a personale omogeneo e fungibile»⁷².

A fronte di tale dibattito – che, sul piano dogmatico, ha contribuito al superamento della correlazione necessaria tra tutela di condanna ed esecuzione forzata⁷³ – stride oltremodo la

l'applicazione della tutela reintegratoria anche nell'ipotesi del licenziamento comminato per un fatto per cui il contratto collettivo prevede solo una sanzione conservativa; tuttavia, la disposizione in parola deve essere interpretata, affinché sia conforme a Costituzione, nel senso che deve considerarsi assimilato all'insussistenza del fatto materiale anche il caso di licenziamento disciplinare in cui il fatto sussista ma esso sia stato ricondotto dal contratto collettivo ad ipotesi specifica e tipizzata di inadempienza per la quale sia prevista la sola sanzione conservativa, con conseguente applicazione della reintegrazione.

- Corte cost. 21 luglio 2025, n. 118, la quale ha dichiarato «l'illegittimità costituzionale – in riferimento agli artt. 3, 4, 35, 41 e 117, comma 1, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 24 CSE – dell'art. 9, comma 1, del D.Lgs. n. 23/2015, limitatamente alla previsione in base alla quale l'ammontare delle indennità risarcitorie di cui agli artt. 3, comma 1, 4, comma 1 e 6, comma 1, non può in ogni caso superare il limite di sei mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio, poiché l'imposizione di un tetto, stabilito in sei mensilità di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto e insuperabile anche in presenza di licenziamenti viziati dalle più gravi forme di illegittimità, comprime eccessivamente l'ammontare dell'indennità».

Per completezza, si segnalano, anche:

- Corte cost. 26 novembre 2020, n. 254, in *Riv. giur. lav.*, 2021, II, p. 205 ss., con nota di F. AIELLO, che ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale sollevate in ordine alle conseguenze sanzionatorie previste dall'art. 10 d.lgs. n. 23/2015 in caso di declaratoria di illegittimità dei licenziamenti collettivi per violazione dei criteri di scelta;

- Corte cost. 22 luglio 2022, n. 183 (*in Foro it.*, 2022, I, 2877), che, nel dichiarare «inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23 (Disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183), sollevate, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 4, 35, primo comma, e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione all'art. 24 della Carta sociale europea, riveduta, con annesso, fatta a Strasburgo il 3 maggio 1996, ratificata e resa esecutiva con la legge 9 febbraio 1999, n. 30, dal Tribunale ordinario di Roma» con ordinanza del 26 febbraio 2021, ha rivolto un monito al legislatore, ritenendo indifferibile la riforma della disciplina dell'indennità prevista dal *Jobs Act* per i licenziamenti illegittimi nelle piccole imprese.

⁷² Così, Corte cost. 19 maggio 2022, n. 125, cit.

⁷³ Imperniato, come noto, sul brocardo *nemo praecise ad factum cogi potest*, sul quale v., per tutti, S. CHIARLONI, *Misure coercitive e tutela dei diritti*, Milano, 1980.

Sul dibattito allora ingeneratosi in dottrina v., tra i fautori dell'impostazione tradizionale, C. MANDRIOLI, *op. ult cit.*, p. 1342 ss.; *contra*, v., invece, A. PROTO PISANI, *L'effettività dei mezzi di tutela giurisdizionale con particolare riferimento all'attuazione della sentenza di condanna*, in *Riv. dir. proc.*, 1975, p. 620 ss.

Per l'assodata ammissibilità della condanna del datore di lavoro ad un *facere* infungibile v. Cass. 5 settembre 2014, n. 18779; 23 settembre 2011, n. 19454; nonché, con specifico riguardo alla condanna alla reintegra Cass. 17 luglio 1992, n. 8721, ove si afferma che «ciò che rileva è l'operatività della pronuncia nell'ambito del possibile giuridico e non già in quello diverso del possibile materiale». *Contra* v., tuttavia, Cass. 20 aprile 2021, n. 10378; 4 dicembre 2015, n. 24378, le quali hanno affermato che «la violazione dei criteri, stabiliti in sede di contrattazione collettiva, per la scelta dei lavoratori da porre in cassa integrazione comporta, per il lavoratore ingiustificatamente sospeso non il diritto alla riammissione in servizio, versandosi in tema di *facere* infungibile fuori della sfera di operatività della L. n. 300 del 1970, art. 18, ma solo il diritto al risarcimento del danno, nella misura corrispondente alla differenza tra le retribuzioni spettanti nel periodo di ingiustificata sospensione del rapporto ed il trattamento di cassa integrazione corrisposto nello stesso periodo».

perdurante esclusione⁷⁴ delle controversie di cui all'art. 409 c.p.c. dall'ambito applicativo della misura coercitiva generale prevista dall'art. 614 *bis* c.p.c., della cui legittimità costituzionale si è dubitato sin dalla sua introduzione⁷⁵.

Fors'anche in ragione della difficoltà di motivare, a fronte (dell'inapplicabilità) di una condanna in futuro, sulla rilevanza della relativa questione di legittimità costituzionale, l'irragionevole disparità di trattamento foraggiata dalla norma non è mai approdata al vaglio della Consulta⁷⁶.

Ad oggi, però, i tempi sembrerebbero maturi per la rimessione di tale esclusione al giudice delle leggi, se non dal giudice del lavoro, da quello dell'esecuzione che, a seguito della novella del 2022⁷⁷, può concedere la misura coercitiva di cui all'art. 614 *bis*, comma 2, c.p.c. *ex post*⁷⁸ e, quindi, a fronte dell'attuale inottemperanza datoriale all'ordine di reintegra, ma non solo.

Ginevra Ammassari
Dottore di ricerca

⁷⁴ La quale sembrava essere stata espunta in sede di lavori preparatori e, invece, è stata mantenuta dalla legge delega n. 206/2021, sulla quale v. G. COSTANTINO, *L'esecuzione forzata*, in *La riforma della giustizia civile. Prospettive di attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206*, a cura di G. COSTANTINO, Bari, 2022, p. 121 ss.

⁷⁵ V. ID., *Tutela di condanna e misure coercitive*, in *Giur. it.*, 2014, p. 738 ss.; S. CHIARLONI, *L'esecuzione indiretta ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c.: confini e problemi*, *id.*, 2014, p. 735 ss.; più di recente, per un confronto con gli strumenti a disposizione del dipendente pubblico, che può azionare il giudizio di ottemperanza disciplinato dall'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. e, in quella sede, chiedere la nomina di un *commissario ad acta*, ma anche l'applicazione della misura coercitiva previste dal successivo art. 114, comma 4, lett. d) e e), c.p.a., v. A.D. DE SANTIS, *La realizzazione coattiva dei diritti dei lavoratori*, in *Il processo del lavoro compie 50 anni*, cit., p. 163 ss.

⁷⁶ Nella giurisprudenza di merito v. Trib. Milano 19 dicembre 2018, in *Arg. dir. lav.*, 2019, p. 683 ss., il quale non ha dato seguito all'eccezione di legittimità costituzionale proposta dal ricorrente e ha affermato che questo, a fronte della mancata ottemperanza da parte del datore di lavoro all'ordine giudiziale di reintegra, ha diritto al risarcimento del danno alla professionalità.

Al riguardo, v., però, le considerazioni di R. TISCINI, *Efficacia e stabilità dei provvedimenti decisori resi nel corso del procedimento per l'impugnativa dei licenziamenti assoggettati al regime di tutela reale*, in *Riv. esec. forz.*, 2013, p. 531 ss., la quale rileva il carattere eminentemente politico della scelta *de qua*, la quale risponde alla discrezionalità riconosciuta al legislatore processuale, che non è censurabile in sede di legittimità costituzionale.

⁷⁷ Sul tema v., da ultima, V. CARNEVALE, *L'esecuzione indiretta*, in *La riforma del processo civile*, a cura di D. DALFINO, in *Gli Speciali del Foro it.*, Rimini, 2025, p. 795 ss.

⁷⁸ Al riguardo, Trib. Brindisi 29 luglio 2025, ha disposto «l'immediata trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale, perché: "voglia dichiarare l'incostituzionalità dell'art. 614 *bis* c.p.c. – nella formulazione applicabile, *pro tempore*, alla fattispecie concreta – nella parte in cui – legittimando un vincolo *sine die* e, quindi, perpetuo – non prevede, da parte del Giudice dell'opposizione a precetto, l'esercizio, su istanza di parte o d'ufficio, del potere di determinare un tetto quantitativo massimo (o anche solo temporale) all'operare delle misure ex art. 614 *bis* c.p.c. Ciò, nell'ipotesi in cui tale fissazione non sia già avvenuta, *ex ante*, da parte del giudice della cautela, oppure da parte dal giudice del merito (e sempre che non esista un giudicato sul punto)».